

Copia del testo completo.

Inc.: « Società di S. Francesco di Sales ».

Expl.: « ...omnes gentes etc. ».

s.d.

ms con aggiunte di Don Rua.

16 f.

15/20,5 cm.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D472.0106

B-1-1^a

022(4a)

Secreti di
 S. Francesco
 di Sales

Copia del n. 3 con
 le modificazioni ivi
 introdotte da Don Bosco,
 e con le stesse aggiunte
 autografe di Don Rus,
 quali si trovano nel
 n. 3.

(4)

Società di S. Francesco
di Sales

- [1] [Introduzione]
- [2] Origine di questa Società
- [3] Scopo di questa Società
- [4] Forme di questa Società
- [5] Del voto di obbedienza
- [6] Del voto di povertà
- [7] Del voto di castità
- [8] Governo interno della
Società
- [9] degli altri Superiori
- [10] Amministrazione
- [11] Pratiche di pietà
- [12] Abito
- [13] Esteriori
- [14] Formole dei voti

~~69~~
59-60

Società di S. Francesco.

di Salej.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri
della Chiesa di adoperarsi per le loro forze
per promuovere il bene spirituale della gioventù.
Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende
un bene ed un male avvicinare ai costumi della
società. Il medesimo nostro Divin Salvatore
quando con spina in terra la sua Divina sapienza
invitando con paterno affetto i fanciulli ad
appressarsi a lui. Simile parvulos vocavit ad
me. E vocavi e specialmente i Sommi Pontefici
fieri seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il
Divin Salvatore, di cui fanno le voci sopra la
terra, promessero in ogni tempo e colla voce
e cogli scritti la buona educazione della gio-
ventù, e favorirono in modo speciale quelle

istituzioni che a questa parte di fare ministero
debbono le loro cure. O' nostri giorni però il
bisogno è di grand lunga più sensibile. La trascuran-
za di molti genitori, l'abuso della stampa, gli
oprij degli ecclesi per i fatti dei giovani mostrano
la necessità di unirsi insieme a combattere la
causa del Signore sotto allo standard del Vicario di
Cristo per conservare la fede ed il buon costu-
me soprattutto in quella classe dei giovani, che per
opere puerili sono esposti a maggior pericolo della loro
eterna salute. Egli è questo lo scopo della Società
congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa Società.

Fino dall'anno 1741 il S. Revo Giovanni si veniva ad
altre celestiaci per accogliere in appositi locali i
giovani più abbandonati della città di Corino, e fino
di millecenti con bastelli e nel tempo stesso dar loro
il pane della Divina parola. Ogni cosa facevasi d'ac-
cordo coll'autorità ecclesiastica.

Reverendo il Signore questi tempi principii, il numero
dei giovani divenne assai grande, e l'anno 1745
S. E. Monsignor Frangout concedeva di ridurre un
edificio (1) a favore di chiesa con facoltà di fare ivi
quelle care funzioni che sono necessarie per la salu-
tazione dei giovani festivi, e per l'istruzione dei gio-
vani, che ogni giorno più numerosi intervenivano. Tai
l'anno poi venne poi volte ad amministrare il Sa-
cramento della Cresima. L'anno 1746 concedeva che
tutti quelli che intervenivano a tale istruzione po-
tevano essere ammessi alla Santa Comunione e a
adempire il precetto pasquale, permettendo di celebrare
la Santa Messa, fare i Vindici e novene, qualora ciò si
rannifacere opportuno. Queste cose ebbero luogo fino
all'anno 1747 nell'Oratorio detto di S. Francesco di
Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani, e
così divenuta ristretta la chiesa attuale, col consenso

(1) Due camere d'alloggio destinate al padre direttore del Profugio
e nel 1745 l'Oratorio trasferivasi in Palazzo casa Biondi,
ove tuttora esiste.

venire dell' autorità ecclesiastica si aprì indalteso
angola della città, vieter dei platani a porta nuova
un secondo Oratorio sotto il titolo di S. Luigi Gonzaga
col medesimo sopra dell' antecedente. Diventati insuffi-
cienti anche questi due locali l'anno 1750 sena
apriua un altro in Panchiglia sotto il titolo del
Santo Angelo Custode.

I tempi uendendosi apri catamitosi per la religione
il superiore ecclesiastico con grande fatto di bontà di
moto proprio approvava il regolamento di questi Oratorii
e ne costituiva il S. Bosco Giovanni Direttore capo
concedendogli tutte quelle facoltà che potevano tornare
necessarie ed opportune a questo scopo.

Alti vescovi adettarono il medesimo piano di re-
golamento e si adoperarono per introdurre nelle loro diocesi
questi oratorii festivi. Ma un bisogno grave apparve
nella cura di tali oratorii. Alti giovani già alquanto di
età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti
col solo catechismo festivo e fu mestieri aprire
scuole e catechismi diurni e serali. Ouzi molto

di essi trovandosi affatto poveri ed abbandonati furono
accolti in una casa per essere ~~tutti~~ dai pericoli, istru-
iti nella religione ed avviati al lavoro. Il che si fa
attora specialmente nella in Torino nella casa annessa
all' Oratorio suddetto, ed i ricoverati sono in numero
di trecento circa.

Per le adunanze dei giovani si fece a farsi negli
oratorii festivi, per le scuole diurne e serali, e per
numero ignora recente di coloro che venivano in-
cassati, la mezza del Signore diurne e serali, e per
Ordo per imparare l'unità di spirito e disciplina,
da cui dipende il buon esito degli oratorii, fino
dall'anno 1764 alcuni ecclesiastici si radunarono
a formare una specie di società o congregazione
aiutandosi a vicenda e coll' esempio e coll' istru-
zione. Essi fecero alcun voto e si limitavano ad
una semplice promessa di occuparsi in quelle cose
che sembravano di maggior gloria di Dio e vantaggio
dell' anima propria. Risorsevano alla loro superiore
nel S. Bosco Giovanni.

Sebbene non facessero pot. tuttavia in pratica si fa
servivano presso a poco le regole che sono ivi esperte.

Scopo di questa società.

- 1.^o Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i
suoi membri ecclesiastici, claustrali, ed anche laici
a fine di perfezionare se medesimi imitando le virtù
del nostro Divino Salvatore specialmente nella carità
verso i giovani poveri.
- 2.^o Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, e sp' i con-
gregati cominciarono a perfezionare se stessi colla
pratica delle interne ed esterne virtù, coll'acquisto della
scienza, di poi si adoperarono a beneficio del prossimo.
- 3.^o Il primo esercizio di carità può si raccogliere giovani
poveri ed abbandonati per reintrodurli nella Santa cattolica
religione, particolarmente nei giorni festivi come ora
si pratica in questa città di Torino nei lavoratori di
S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga, ed in quella
del Santo Augusto Custode.
- 4.^o Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati

che per loro riesce inutile ogni cura quando sono
ricoverati; a tale uopo per quanto sarà possibile si
apriranno case di ricovero ove coi mezzi che la
Divina Provvidenza porrà fare le massi, verrà loro som-
ministrato alloggio, vitto e vestito. e l'ente poi
verranno istruiti nelle verità della fede saranno
eziandio avviati a qualche arte o mestiere come
attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio
di S. Francesco di Sales in questa città.

- 5.^o In vista poi di gravi pericoli che corre la gioventù
desiderosa d'abbracciare lo stato ecclesiastico questa
congregazione si darà cura di coltivare nella pietà
e nella vocazione coloro che mostrano speciale attitudine
allo studio ed eminenti disposizioni alla pietà
cattandosi di ricoverare giovani per studio faranno
di preferenza accolti i poveri, perché mancanti di mezzi
onde fare altrove i loro studi.
- 6.^o Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gra-
vemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo,
e specialmente nei paesi di campagna, perciò i con-

gregati si adoperanno di dettare esercizi spirituali,
diffondere buoni libri, usando tutto que' mezzi
che spargono la carità, affini ecc' e colla voce
e cogli scritti si ponga una argine all'eresia,
all'eresia, che in tante guise tenta d'insinuarsi
fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa
col dettare di quando in quando qualche multa di
esercizi spirituali e colla pubblicazione delle lettere
cattoliche.

Forma di questa società.

- 1^o Tutti i congregati tengono vita comune stretta
del vincolo della paterna carità e dei voti sem-
plici, che li unisce a formare un cuor solo ed
un'anima sola per amare e servire Dio colla
virtù della povertà e santità di costumi.
- 2^o Ognuno nell'entrare in congregazione non per-
dera' il diritto civile anche dopo fatti i voti, perciò
conserva la proprietà delle cose sue, e la libertà di

suocere e di ricevere eredità, legati e donazioni.
Ma per tutto il tempo, che vivrà in congregazione
non potrà amministrare i suoi beni se non nel
modo e nei limiti voluti dal Superiore della congregazione.

3^o I frutti di tali beni, per tutto il tempo che vivrà
nella congregazione, dovranno andarli a favore della
stessa. Il Superiore però può concedere che in parte
ed anche totalmente tali frutti vadano a favore di
qualche parente o di altra persona di cui convenga il
bisogno.

4^o I benefici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritene-
ranno i loro patrimoni o benefici semplici, ma non
li amministrano ne possono goderli in particolare.

5^o L'amministrazione del patrimonio, di benefici ed
quanto è portato in congregazione appartiene al
Superiore Generale, il quale, o per se o per altri, li
amministrerà e ne riceverà i frutti annui finché
l'individuo vivrà in congregazione.

6^o All'indefinito superiore ogni sacerdote congregato
pagherà la limosina delle anime, gli altri poi o

clericici e laici gli consegneranno ogni sorta di
denaro che in qualsivisi modo loro possa pervenire,
affinche' serva da bene comune.

11.^o La Società provvederà a ciascuno tutto quello che
è necessario al vitto, agli abiti e quanto può occorrere
nelle varie vicende della vita sia nello stato di
sanità sia in caso di malattia. Anzi occorrendo ragio-
nabile motivo il Superiore può mettere a
disposizione di qualche socio quel denaro o
quegli oggetti che egli giudicherà bene impie-
gati a maggior gloria di Dio.

12.^o Chi volesse disporre per testamento nella con-
gregazione, può lasciare gli stabili di cui è padrone
o chi meglio giudicherà.

13.^o Se alcuno morisse senza testamento gli succederà
chi di diritto.

14.^o I soli obbligano l'individuo finché dimorerà in
congregazione. Quelli che per ragionevole motivo
o dietro a prudente giudizio dei Superiori, partono
dalla congregazione possono essere sciolti dai voti
dal Superiore generale della casa obbediente.

11.^o Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione
fino alla morte; che se taluno uscirà dalla congre-
gazione, non potrà pretendere corripettivo del tempo
che vivè e rimasto, né portare seco altre cose se non
quelle che il Superiore della casa giudicherà a pro-
posito. Potrà però portare seco quegli stabili, di cui
conservo la proprietà entrando in congregazione, ma
non potrà domandare conto dei frutti. Nell'ammi-
nistrazione dei medesimi nel tempo che egli vi sarà
nella società.

12.^o Se avvenisse di dover stabilire altrove qualche nuova
casa il Superiore generale concerta prima quanto
riguarda alle spirituali ed al temporale col vescovo
della Diocesi, in cui quella intende aprirsi, e quindi
le regole del governo di casa come infra.

13.^o In quei paesi che avranno ad aprire una casa nuova non
danno opere mens di due, di cui almeno uno faranno
Ogni casa farà arbitria nell'amministrazione dei
beni donati o portati in congregazione per quella
casa determinata, ma sempre nei limiti fissati dal
Superiore generale.

14^o Il Direttore di ciascuna casa particolare dovrà almeno una volta all'anno rendere conto della sua amministrazione spirituale e temporale al Superiore generale o ad altra persona dal medesimo a tal uopo delegata.

15^o Il Superiore generale ammetterà i novizi, li accetterà alla professione, oppure li rimanderà secondo che gli sembrerà meglio nel Signore, e lo osserverà quanto è prescritto nell'articolo dell'istituzione, ed avrà cura di non breugiare alcuno senza aver prima consultato il Superiore della casa, cui egli appartiene.

Del voto di obbedienza.

1^o Il profeta Davide pregava il Signore, che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicura che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo celeste Padre. Egli è pur assicuraci, che fare la santa volontà di Dio, che si fa il voto di obbedienza.

2^o Questo voto obbliga ad una occuparsi se non in quelle cose che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria.

3^o L'osservanza di questo voto non s'intende di obbligare senza sotto pena di colpa se non quelle cose

che sono contrarie ai Comandamenti di Dio e di Santa e Santa Chiesa, ed alle disposizioni del Superiore, con obbligo speciale di obbedienza.

4^o La ~~virtù~~ dell'obbedienza è quella che ci assicura di fare la Divina volontà: chi ascolta voi, dice il Salvatore, ascolta me; e chi disprezza voi disprezza me.

5^o Ciascuno adunque abbia il Superiore nel luogo di padre, a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà.

6^o Il voto di obbedienza non si dimanda sopra alcuna, neppure di non farlo. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nociva o necessaria lo esponga rispettosamente al Superiore, e si impegni nel Signore qualunque ne sia per essere la risposta.

7^o Ognuno abbia grande confidenza col Superiore, non segrete dal cuore si confarri verba di lui. Gli tenga sempre la sua coscienza aperta. Ogni qual volta Dio sia richiesto, ad egli stesso ne conceda il bisogno.

8^o Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza né col fatto, né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa farà ripugnante per chi la fa, tanto più accrescerà il merito di essa.

ad Dio facendola!

9^o Niuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del Superiore. Della medesima o di un altro da lui delegato. Viuendosi lettere si consegneranno prima al Superiore, che le leggerà qualora lo giudicherà a proposito.

Del voto di povertà.

- 1^o L'opienza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste nel condurre vita comune riguardando al vitto e vestito, e riserbare nulla sotto chiave senza special permesso del Superiore.
- 2^o È parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù, e non le persona e le pareti della camera.
- 3^o Niuno in congregazione o fuori tenga danaro proprio di sé, nemmeno in deposito per qualsivoglia cosa.
- 4^o In caso di viaggio, o in caso che il Superiore mandi a mandare ad aprire o ad amministrare qualche cosa di beneficenza, o a compiere qualche parte del sacro

ministero, o v'intervenga qualche bisogno particolare, allora il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze de' tempi, de' luoghi e delle persone.

- 5^o Il dare a mutuo, o ricevere, o dispendere quelle cose che sono proprio di sé o nella casa, non solamente è proibito di farlo cogli esterni, ma nemmeno con quelli della casa senza licenza del Superiore.
- 6^o Se a taluno fosse data qualche elemosina, egli tosto la porti al Superiore, che la darà al procuratore della casa affinché la riponga nella cassa della congregazione.

Del voto di castità.

- 1^o Chi tratta colla gioventù abbandonata deve continuamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Alla virtù angelica, virtù casta caral Agliacolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.
- 2^o Chi non si vuole spacciare di ~~conservare~~ ^{conservare} questa virtù nelle opere, nelle parole, ne' pensieri, non si faccia accogliere in questa congregazione, perché ad ogni passo egli è esposto a pericoli. Le parole, gli sguardi anche

indifferenti sono talvolta malamente interpretati
da giovani già stati vittima delle umane passioni.

3^a Bucci massima cautela nel discorrere trattare con
giovani di qualsiasi età e condizione.

4^a Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso,
dei medesimi sessi, ove si prende pericolo per
questa virtù.

5^a Chi non si rechi a casa di consueti ed amici senza
presta licenza del superiore, il quale se può gli desti-
nerà sempre un compagno.

6^a Eleggj efficaci per custodire questa virtù sono la
pratica esatta dei consigli del confessore, mortificazione
e modestia di tutti i sensi del corpo, frequenti visite
a Gesù sacramentato, frequenti giaculatorie a S. Maria
S. carl. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che son
i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società

1.° Riguardo al pubblico esercizio del sacro ministero i suoi ricoveranti per loro interesse il Vicario
della Diocesi ove esiste la casa a cui appartengono.

La società sarà governata da un capitolo, composto di
- un Rettore Prefetto Economo, Direttore spirituale,
o Catechista e tre consiglieri.

3^o Il Rettore farà a vita, a lui appartiene il proporre
l'accezione de' postulanti, o non proporre, a segun-
a ciascuno le incumbenze sia riguardanti allo spiri-
tuale, sia riguardanti al temporale. Non potrà però ne compie-
rare né altri, nemmeno in contratti in cui materia ecc. in il valore di 1000 fr. senza il parere del capitolo.

4^o Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui
della congregazione, o lo designerà con nome e cognome
in foglio di carta sigillata, tenendo tutto segreto e
sotto chiave.

Sul piego sarà scritto Rettore provvisorio.

5^o Il vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso
finché ne sia definitivamente eletto il superiore.

6^o Affinche' uno possa essere Rettore, deve essere vissuto
almeno sei anni in congregazione, aver compiuti
trent'anni di sua età, abbia tenuta l'esemplare
condotta in fede a tutti i congregati. Qualora con-
verrà tutte le altre doti in grado eminente l'età può
diminuirsi fino a venti sei anni.

7^o Il Rettore non sarà definitivamente eletto finché
non sia approvato dal Superiore ecclesiastico
del luogo ove trovasi la casa eletta.

8^o L'Elezione del successore al Rettore defunto si farà ogni
 Otto giorni dopo la morte del Rettore si indurranno il Pre-
 fetto, Economo, Direttore spirituale e i tre consiglieri, il
 Vicario. Se il tempo e il luogo lo permetteranno saranno
 pure invitati i Direttori delle case particolari. Preci-
 tate il Deus propter in suffragio del Rettore defunto,
 invocata l'assistenza dello Spirito Santo coll'invoco Domi-
 nator Spiritus, si daranno i voti. Colui il quale mi-
 porterà due terzi di voti sarà il nuovo Rettore.

Degli altri Superiori.

- 1^o I uffizi proprii degli altri superiori della casa sa-
 ranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
- 2^o Il Direttore spirituale avrà cura de' novizi, e
 si darà la massima sollecitudine per far loro
 imparare a praticare lo spirito di carità e di zelo,
 che deve animare colui che desidera dedicare inte-
 ramente la sua vita a bene dei giovani abbandonati.
- 3^o E' pure ufficio del Direttore avvisare rispettosamente
 il Rettore qualora scorge qualche trascuranza

nel praticare le regole della congregazione.

- 4^o Alla cura speciale del Direttore di vigilare
 sopra la condotta morale di tutti i congregati.
- 5^o Il Prefetto il Direttore spirituale saranno
 eletti dal Rettore. L'Economo e i tre consiglieri
 saranno eletti a pluralità di voti.
- 6^o Il Prefetto sarà le luci del Rettore in ogni cosa
 capo, e in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico
 speciale.
- 7^o L'Economo avrà cura di tutto l'andamento mate-
 riale della casa.
- 8^o Studii esao di far evitare ogni quasto e opera
 inutile. Dovendo egli fare eseguire qualche lavoro
 studierà che ogni cosa sia fatta colla debita econo-
 mia. Alla parte spese di pesi contratti di maggior
 rilievo dovrà andare d'accordo col prefetto, cui darà
 nella sua gestione ogni tre mesi.
- 9^o I consiglieri prenderanno parte a tutte quelle
 deliberazioni, che riguardano l'accoltazione
 all'ordinamento di qualche membro della casa, di
 contratti di compra, vendita di stabili, ed in contratti di una somma che ecceda i 1000 fr.
 in tutte le cose di maggior importanza, che riguan-
 da il buon andamento della casa generale della
 congregazione. Se non avrà almeno la maggioranza de' voti
 il Rettore deve sospendere le deliberazioni sovra l'oggetto proposto.

- 10^o Quando un congregato va alla direzione di qualche casa prende il nome di Direttore, ma la sua autorità è limitata nella casa a lui affidata. Alla morte del Rettore è anche egli invitato ad intervenire all'elezione del futuro Rettore, e se l'elezione non è ancor fatta darà anche egli il suo voto.
- 11^o Ciascun dei Superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

Accettazione.

- 1^o Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione il Direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni, le quali farà tenere al Rettore.
- 2^o Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore: ella quando è proposta al capitolo sarà solo accettata se otterrà almeno la maggioranza dei voti.
- 3^o La persona per essere ammessa ai voti farà di un anno, ma nessuno li potrà fare se non ha compiuti dieci anni di età.

- 4^o I voti faranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni, oppure farli perpetui cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.
- 5^o Affinche' un focio possa essere ricevuto nella società oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve pure confermare la sua condotta anteriore con un certificato, 1^o di nascita e battesimo; 2^o di Stato libero; 3^o sciolto da debiti; 4^o non essere mai stato processato; 5^o non avere alcun impedimento che lo allontani o lo renda irregolare nello stato civile; 6^o Consenso dei parenti prima che faccia i voti.
- 6^o Lo stato di sanità fisica, che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.
- 7^o Ogni focio è destinato alle studii, entrando dovea portare con sé: 1^o Corredo di vestitazio almeno pari a quello che è prescritto per i giovani della casa. 2^o Cinquecento franchi all'entrata, che serviranno a

sopprimere le spese che succedano nel vitto e vestito nell'anno di prova. 8^o Franchi 500 in fine dell'anno di prova prima di fare i voti.

9^o Fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e 500 franchi nella loro entrata, senza ulteriore obbligazione.

10^o Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7 - E qualora intervenessero motivi ragionevoli, per cui egli giudichi di fare concessioni più o meno ristrette,

11^o La comunità appoggiata alla Divina Provvidenza, che non manca mai di venire in aiuto di chi in lei confida, si dà carico di provvedere quanto occorrerà a ciascun socio sia che egli trovi in famiglia, sia che cada in qualche malattia. La comunità però si obbliga solo in questo senso riguardo a quei socii che hanno già fatti i voti.

12^o A tutti si raccomandano caldamente due cose: guardarsi attentamente dal contrarre abiti divini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti, procurare la nettezza e la decenza degli abiti, del letto, della camera; ma farci

un grande studio per evitare la ricchezza e l'ambizione. L'abito più pregiato è l'amore per un religioso e la santità della vita congiunta ad un edificante contegno in tutte le nostre operazioni.

12^o Ognuno sia disposto di soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stento, e dispreggi ogni volta che si coopereranno a promuovere la gloria di Dio, il bene delle anime, la salute dell'anima propria.

Pratiche di pietà.

- 1^o La vita attiva, nel tender la nostra società, affinché i suoi membri non possano aver comodi di fare molte pratiche in comune; procureremo di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del Cristiano. Ciascun socio si accostierà ogni settimana al Sacramento della penitenza dal confessore fissato dal Rettore. I chierici ed i fratelli coadiutori procureranno di fare la comunione almeno ogni giorno festivo, ed al giovedì di ciascuna settimana. La compostezza della persona, la pronuncia chiara, devota, distinta, delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare

vedere camminare in casa e fuori di casa devono
essere cose caratteristiche nei nostri congregati.

3^o Ogni giorno vi farà non meno di mezzora di preghiera
strumentale vocale, ad eccezione che uno sia impedito
dall'esercizio del sacro ministero.

4^o Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di
Maria N. e si farà un po' di lettura spirituale.

5^o In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in
onore della passione di Gesù S. G. C.

6^o L'ultimo giorno di ciascuna mese sarà giorno di ritiro
spirituale; ciascuno farà l'esercizio della buona morte,
aggiustando le cose spirituali e temporali come se dovesse
abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.

7^o Il Vettore potrà dispensare da queste pratiche per quel
tempo e per quegli individui, che meglio giudicherà
meglio nel Signore.

8^o Quando la Divina provvidenza chiamasse alla vita
eterna qualche socio sia laico sia sacerdote, i confratelli
di tutta la società celebreranno una messa in suffragio
dell'anima del defunto. Quelli che sono sacerdoti procurer-

anno di fare almeno una volta la Santa Comunione
a questo fine.

9^o La stessa opera di cristiana pietà si farà nella morte del
padre o della madre di qualche uno dei congregati ma
soltamente nella casa dove dimora il socio che ha subita
quella perdita.

Abito.

1^o L'abito della nostra società farà secondo l'uso dei paesi
in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2^o I sacerdoti porteranno regolarmente la paltana lunga,
eccetto che la ragione di viaggio, od altro motivo perfun-
dono diversamente.

3^o I sacerdoti per quanto è possibile andranno vestiti
di nero, Il frasco dovrà almeno giungere fin sotto le
ginocchia.

Riferirsi.

1^o Qualunque persona anche vivendo nel secolo nella pro-
pria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere
alla nostra società.

2^o Egli non fa alcun voto, ma procura di mettere in pratica quella parte del presente regolamento che è compatibile alla sua età e condizione.

3^o Può partecipare dei beni spirituali della società di persona che faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare le sue sostanze e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4^o Tale promessa però non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

Formola de' voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà' gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla sua vocazione ed ad instruirsi intorno alla materia de' voti, che egli intende emettere, qualora conosca sicuramente e pure ciò secondo la volontà del Dio Signore. Terminati gli spirituali esercizi si raduna il Capitolo, e se si può si radunano tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con voce e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, e quindi tutti insieme invocherà

i lumi dello Spirito Santo recitando alternamente l'Inno Qui Creator etc.

Et Emitte spiritum tuum et creabuntur
Vt Et renovabis faciem terrae.

Oremus.

Deus qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli

Ora pro nobis etc. coll'oremus Concede pro familia.

Oratio S. Francesco di Sales Patris Ave Gloria

Ora pro nobis beate Franciscus.

Vt Ut digni etc.

Oremus.

Deus qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello e se sono più uno per volta, si porrà genuflesso in mezzo ad uno professi avanti al Rettore e di poi a chiara ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formola de' voti:


« Nella piena cognizione della fragilità e instabilità della volontà mia, desidero per l'avvenire di fare costantemente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio, ed a vantaggio dell'anime e Et Et in iudicio vestra

passenza, Omnipotente e sempiterno. Dio e sebene
indegno del vostro aspetto, tuttavia confidate nella
vostre bontà e misericordia infinita, e sopra unicamente
del desiderio di amarvi e servirvi in presenza della
Beatisima Vergine Maria di S. Francesco di Sales
di tutti i santi del Paradiso spinto di carità, poverità
e obbedienza a Dio e a lui altro superiore per lo spazio
di tre anni pregandovi umilmente di voler mi far
rispetto comandare quelle cose che sembrano di maggior
gloria di Dio e vantaggio delle anime.

Voi intanto, o Dio di bontà per l'immensa vostra clemenza per
sangue di Gesù C. degnatevi di accettare questo sacrificio in ren-
dimento di grazie per benefici che mi avete fatto e in espiazione
de' miei peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di fare questo voto,
Voi concedetemi la grazia di adempirlo.

Santa Maria Virgo immacolata, S. Francesco di Sales, omnes sancti
et sanctae Dei intercedite pro me, ut Deum meum diligam, et ipse
soli in hoc mundo servium ad aeternam praemium meream pervenire. Amen.

Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum infine di cui il
e il Rettore giudicherà bene fare una breve morale esortazione, e si
terminerà col salmo Laudate Dominum omnes gentes etc.



ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720106

BIBLIOTECA SOCI
TORI

Classe

N.

Formato